

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione Terza del 14 ottobre 2008

N° Sezione prot. 2849/08

Oggetto: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da It. Power s.r.l., in materia di provvedimenti del Comune di Scala Coeli relativi a realizzazione e gestione di impianti eolici

La Sezione

Vista la relazione senza prot., datata 27 giugno 2008, trasmessa con nota prot 0009886 del 1° agosto 2008, pervenuta in data 12 agosto 2008, con la quale il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie chiede il parere sul ricorso indicato in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Cons. Rosanna De Nictolis;

FATTO E DIRITTO

1. La società It. Power s.r.l., con atto notificato al Comune e alla società controinteressati in data 27 marzo 2008, ha impugnato:

- la deliberazione di Giunta comunale 13 novembre 2007 n 82, avente ad oggetto <<approvazione linee guida per definizione condizioni economiche, garanzie ed impegni richiesti a società proponenti impianti eolici nel territorio comunale>>;
- l'avviso pubblico per la realizzazione e gestione di impianti eolici nel territorio comunale, datato 16 novembre 2007;
- la deliberazione della Giunta comunale, di cui al verbale 14 dicembre 2007 n. 91, avente ad oggetto <<esame e valutazione proposte per la realizzazione e gestione di impianti eolici nel territorio comunale>>;
- il verbale di deliberazione del consiglio comunale 21 dicembre 2007 n. 32 avente ad oggetto <<schema di convenzione per la realizzazione e gestione di un impianto eolico nel territorio comunale – affidamento>>;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

1.1. Con il primo degli atti impugnati il Comune di Scala Coeli ha approvato le linee guida per la realizzazione e gestione di impianti eolici nel territorio comunale, da parte di privati.

Con il secondo atto impugnato ha indetto una gara per l'individuazione delle società interessate.

Con il terzo atto impugnato è stata approvata la proposta della società Sistemi Ecologici s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico e con il quarto atto veniva approvata la convenzione per l'affidamento della realizzazione e gestione dell'impianto eolico.

2. Con il ricorso straordinario si lamenta che:

- la produzione di energia elettrica è stata liberalizzata;
- la produzione di energia mediante fonti rinnovabili (tra cui rientra la produzione mediante impianti eolici) è liberalizzata, e la realizzazione e gestione dei relativi impianti è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi, sostitutiva di ogni altra autorizzazione, ivi compresa quella a fini edilizi;
- l'attività di produzione e gestione di energia mediante fonti rinnovabili non può essere sottoposta a misure di carattere economico, ma solo a misure di compensazione ambientale;
- trattandosi di attività libera, sottoposta a regime autorizzatorio (con competenza regionale), erra il Comune resistente a ritenere che tale attività costituisca un servizio pubblico locale, riservato al Comune, e affidabile a terzi mediante concessione;
- sicché, il Comune non aveva il potere né di approvare linee guida, né di bandire una gara per l'affidamento di una concessione, né di scegliere, come ha fatto, il concessionario, sulla base di criteri prettamente economici.

E' stata anche chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.

2.1. Il Comune di Scala Coeli ha depositato le proprie controdeduzioni, con cui si oppone all'accoglimento del ricorso osservando che:

- non ha inteso affidare la realizzazione e gestione dei parchi eolici in regime di concessione, avendo utilizzato le locuzioni di concessione e concessionario per la sola eventualità che il parco eolico venisse realizzato su suolo pubblico anziché su suolo privato;
- a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, sarebbe possibile sottoporre la produzione di energia da fonti alternative a misure di carattere economico in favore dei Comuni;
- il potere del Comune di approvare il progetto di impianto eolico deriverebbe dalla delibera della Giunta regionale che ha regolato il procedimento dell'autorizzazione dei parchi eolici, delibera non impugnata con il ricorso straordinario in oggetto.

2.2. Il Ministero competente ha trasmesso il ricorso al Consiglio di Stato per il parere, proponendone l'accoglimento, ritenendo fondati gli argomenti di diritto dedotti dalla ricorrente e ritenendo non condivisibile la posizione espressa dal Comune.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. In diritto, occorre premettere che a partire dalla direttiva 1996/92/CE, si è andata affermando a livello comunitario la progressiva liberalizzazione del mercato

dell'energia, attraverso il superamento del regime di monopolio pubblico sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita. Il d.lgs. n. 79/1999 in attuazione della citata direttiva, ha recepito i principi di liberalizzazione ed apertura del mercato dell'energia, disponendo che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto dei soli obblighi di servizio pubblico (art. 1); le attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono invece svolte in regime di concessione, sotto la vigilanza dell'Autorità di settore (artt. 3 e ss. e 9 del decreto).

Il legislatore italiano ha optato per il modello autorizzatorio puro in relazione all'attività di "produzione" di energia elettrica, ripudiando il sistema della gara d'appalto: dopo aver fissato limiti massimi di concentrazione in capo alle singole imprese produttrici, si rimanda ad uno o più regolamenti che disciplinino l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica ed il ripotenziamento di impianti esistenti, prevedendo lo svolgimento di una procedura di autorizzazione unificata e semplificata che si concluda, in tempi determinati, con il rilascio di un provvedimento abilitativo unico e confinando la valutazione urbanistica dei progetti al solo caso di occupazione di aree esterne a quelle pertinenziali. Il diniego di autorizzazione deve fondarsi in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori (art. 8, d.lgs. n. 79/1999).

Sicché il legislatore italiano ha definitivamente collocato la produzione e la vendita di energia elettrica nell'alveo dell'attività d'impresa concorrenziale, sì sottoposta a controllo e regolazione amministrativa ma non più riservata alla mano pubblica, né soggetta a regime di privativa o di contingentamento (con l'eccezione delle derivazioni d'acqua per uso idroelettrico le quali, stante la naturale limitatezza della risorsa, continuano ad essere affidate in concessione onerosa trentennale, ai sensi dell'art. 12, d. lgs. n. 79/1999).

La cornice comunitaria non è sostanzialmente mutata con la nuova direttiva 2003/54/CE.

La netta opzione del legislatore italiano per il sistema autorizzatorio, quanto all'attività di produzione di energia elettrica, è stata confermata con la l. n. 239/2004. L'art. 1, co. 4, dispone che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di prestazioni e l'omogeneità delle tariffe, garantiscono tra l'altro: l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione; l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti al di fuori dell'ambito territoriale ove sono previsti; la possibilità di prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale per la localizzazione di infrastrutture ad elevato impatto territoriale (il cui importo è regolato dal successivo co. 36), con l'espressa esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; infine, procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle autorizzazioni in regime di libero mercato.

3.2. Nell'ambito della generale liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, si colloca anche la liberalizzazione, persino più marcata, a scopo

incentivante, della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, con la previsione di uno snello regime autorizzatorio quanto alla realizzazione e gestione degli impianti.

La direttiva 2001/77/CE è stata adottata in dichiarato favore allo sviluppo e l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili, sul presupposto che il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni (3° considerando), e che è necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili (20° considerando).

All'uopo, vengono assegnati obiettivi indicativi agli Stati membri e, per quel che qui interessa, viene integrata la disciplina procedurale dettata dalla direttiva 96/92/CE per gli impianti di generazione di energia da fonti tradizionali. Dispone infatti l'art. 6, direttiva 2001/77/CE che gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'art. 4, direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: - ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; - razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo; - garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il legislatore comunitario si è dunque limitato a rinviare alla compiuta regolamentazione contenuta nella direttiva del 1996 (oggi sostituita dalla direttiva 2003/54/CE), consistente nella descritta alternativa tra sistema autorizzatorio e sistema di gara pubblica, indicando però agli Stati membri l'obbligo di semplificare ed agevolare ulteriormente la costruzione di impianti di produzione, nell'ottica di un maggior favore per lo sviluppo dell'offerta di energia da fonti rinnovabili.

Il recepimento italiano della direttiva 2001/77/CE è avvenuto con il d.lgs. n. 387/2003. L'art. 12, (come modificato dalla l. n. 244/2007), dopo aver statuito che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ha stabilito che la costruzione e l'esercizio dei detti impianti, la loro modifica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine è convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180 giorni, al quale

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla l. n. 241/1990. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, ed ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle Regioni, il decreto rimette la decisione alla Giunta regionale. Dal punto di vista urbanistico, si stabilisce che gli impianti possono in ogni caso essere ubicati anche in zona agricola, contemperando tuttavia la loro realizzazione con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, in conformità al progetto approvato, e comporta l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del titolare a seguito della dismissione. Viene poi stabilito il divieto di prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, poi confermato dall'art. 1, 4° comma – lett. f), l. n. 239/2004. E' infine prevista l'approvazione, in Conferenza unificata Stato-Regioni, delle linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, volte anche ad assicurare il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio; in attuazione di tali linee guida, le Regioni potranno procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

3.3. La Corte cost., con la sentenza 11 ottobre 2005 n. 383, resa in relazione a molteplici previsioni della l. n. 239/2004, ha, per quel che qui interessa:

- quanto al regime autorizzatorio, affermato che l'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce una disciplina qualificabile come principio fondamentale della materia;
- quanto al divieto di misure compensative, affermato che non può essere affermato, per le fonti di energia rinnovabili, il divieto di misure compensative di carattere ambientale e territoriale.

4. La sequenza di atti adottati dal Comune deve essere valutata alla luce del composito quadro normativo fin qui descritto.

Il Comune ha infatti indetto una procedura competitiva per la realizzazione e gestione di parchi eolici sul territorio comunale, qualificando l'affidatario come concessionario, e fissando criteri prettamente economici di valutazione delle proposte.

Siffatto *modus procedendi* è avvenuto in totale carenza di potere per incompetenza del Comune nella materia.

E, invero, secondo la legislazione statale:

- la realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, non essendovi alcuna privativa in favore di enti pubblici o soggetti concessionari (in termini Tar Puglia - Bari, sez. I, 8 marzo 2008 n. 530);
- la realizzazione e gestione di tali impianti, a scopo di semplificazione burocratica, e in ossequio ai principi comunitari, è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi;

- tale autorizzazione unica costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e dunque è sostitutiva anche del permesso di costruire (in termini Tar Puglia – Lecce, sez. I, 5 febbraio 2008 n. 358);

- il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell'autorizzazione unica.

In sede di autorizzazione unica regionale, la competente Regione (o la Provincia delegata), potranno valutare e regolamentare il caso di una pluralità di domande concorrenti, fissando criteri selettivi per il rilascio delle autorizzazioni ove le domande di rilascio sia eccedente rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e territoriale.

In caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo Comune, si potrà tener conto, in sede di conferenza di servizi, delle valutazioni espresse dal Comune interessato.

E, invero, in astratto, in presenza di una pluralità di domande concorrenti, il criterio selettivo può essere quello della priorità cronologica o della comparazione discrezionale, ma nei criteri di valutazione comparativa non può essere dato rilievo preminente alla <<convenienza economica>>, mediante una monetizzazione, che è esterna alla disciplina e alle finalità da essa perseguite.

Stante siffatto quadro normativo, al Comune è preclusa ogni possibilità di aggravare il procedimento, indicando una gara per la selezione della migliore proposta di realizzazione di un parco eolico.

Così operando, si trasforma una attività libera, soggetta ad autorizzazione (intesa come rimozione di un limite all'esercizio di un diritto preesistente), in un'attività riservata ai poteri pubblici, soggetta a concessione (intesa come atto costitutivo di un diritto che non preesiste).

E' di tutta evidenza l'aggravio procedimentale determinato dal Comune, mediante l'adozione di atti esulanti dalla propria sfera di competenza.

Il Comune pertanto:

- ha violato il principio legale di libertà dell'attività di produzione di energia eolica;
- si è arrogato una competenza autorizzatoria che non gli spetta;
- ha invaso la competenza autorizzatoria regionale;
- ha creato un regime di esclusiva non sancito da alcuna norma di legge;
- ha imposto misure di carattere economico non consentite dalle norme vigenti.

5. Non possono essere condivisi gli argomenti difensivi del Comune.

5.1. In particolare, non ha pregio la tesi secondo cui la <<concessione>> sarebbe solo <<eventuale>>, per la sola ipotesi di impianto esercito su territorio comunale.

E, invero, non può in astratto escludersi che un ente pubblico decida di produrre energia eolica, avvalendosi a tal fine di un soggetto privato, a cui affidare il servizio di produzione dell'energia, da mettere a disposizione dell'ente pubblico medesimo. Ma tale attività non può che avvenire in concorrenza con quella di produzione di energia eolica da parte di qualunque altro soggetto dell'ordinamento, debitamente autorizzato.

Ma in siffatta fattispecie, non di concessione di servizio si tratta, ma di appalto di servizio.

Certo non si può, in astratto, escludere che il Comune dia in concessione un suo suolo, su cui far realizzare un impianto eolico.

In tal caso, all'appalto di servizio si aggiunge una concessione di suolo pubblico.

5.2. Tuttavia, una disamina delle linee guida approvate dalla Giunta comunale il 13 novembre 2007 e degli atti amministrativi successivi rende evidente che la sostanza dell'operazione non è quella sopra descritta, che sarebbe lecita e legittima, ma è quella indicata dalla ricorrente, vale a dire la concessione di un'attività in regime di esclusiva.

L'intento è stato quello di regolamentare l'installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale, con produzione di energia eolica da destinare non già all'ente comunale, bensì alle finalità scelte dal titolare dell'impianto, e del tutto irrilevanti nell'ambito delle linee guida. Al Comune interessava trarre un vantaggio economico dallo svolgimento di attività di produzione di energia eolica nel territorio comunale, mediante l'imposizione di un canone, tanto più elevato in quanto il Comune, con procedura competitiva, ha ipotizzato di concedere in esclusiva al solo soggetto prescelto la produzione di energia eolica su tutto il territorio comunale.

Così operando il Comune ha di fatto trasformato un regime di attività libera in un regime di privativa; ha implicitamente qualificato come servizio pubblico, oggetto di riserva comunale, l'attività di produzione di energia eolica, e ha ritenuto di poter affidare tale attività in via esclusiva ad un solo soggetto su tutto il territorio comunale, contro pagamento di un canone.

6. Né ha pregio la tesi difensiva comunale secondo cui a seguito di Corte cost. n. 383/2005 e di Corte cost. n. 248/2006, potrebbero essere imposte misure di carattere patrimoniale anche in relazione alle attività di produzione di energia da fonti rinnovabili.

6.1. Ora, è vero che l'art. 12, co. 6, d.lgs. n. 387/2003, dispone che <<l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province>>, sicché potrebbe desumersene, *a contrario*, la possibilità di misure di compensazione a favore di altre collettività locali, e segnatamente i Comuni quali enti esponenziali.

Tuttavia, tale previsione va letta in via sistematica insieme all'art. 1, co. 4, lett. f), l. n. 239/2004, a tenore del quale lo Stato e le Regioni garantiscono <<l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili>>.

La sentenza della Corte cost. n. 383/2005 invocata dal Comune, nel ritenere illegittima l'esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, va intesa nel senso che possono essere imposte misure compensative di

carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f).

Tanto si desume anche dalla successiva Corte cost. n. 248/2006, che, nel ritenere consentita la fissazione di misure compensative anche in relazione ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha statuito che l'art. 1, co. 4, lett. f), l. n. 239/2004, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità ad opera di Corte cost. n. 383/2005, «prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», anche con specifico riguardo alle opere in questione».

6.2. Sotto tale profilo, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche del parco eolico e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

Infatti, secondo il citato art. 1, co. 4, lett. f), le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Dunque, non dà luogo a misura compensativa, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente.

E comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della Regione, in sede di conferenza di servizi, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune.

6.3. Sicché, del tutto carenti di potere si palesano i provvedimenti comunali adottati nel caso di specie, che fanno un generico riferimento a misure compensative dell'impatto ambientale e territoriale, senza indicare in alcun modo in cosa tale impatto consista, e che si limitano a monetizzare le misure compensative, sotto forma di canone periodico, sulla base del criterio del miglior offerente, e in modo avulso da ogni considerazione di ogni effettivo impatto ambientale. Si delinea qui un'ulteriore illegittimità degli atti comunali, e segnatamente delle linee guida, che prevede i canoni annui a titolo di compensazione ambientale e territoriale e a titolo di liberalità. Non solo si indica un titolo diverso da quello della misura compensativa ambientale e territoriale, ma si disancora completamente la misura ambientale e territoriale dalla situazione concreta. In tale contesto, l'aver previsto il canone a titolo di «liberalità» costituisce un'evidente elusione, per aggirare la censura di assenza di criteri concreti per la determinazione del canone.

7. Neppure ha pregio la tesi comunale secondo cui la possibilità, per il Comune, di dettare linee guida e scegliere il soggetto realizzatore e gestore del parco eolico deriverebbe dalla delibera della Giunta regionale della Calabria 15 novembre 2004 n. 832, recante le linee guida sulle procedure e indirizzi per l'installazione ed esercizio di nuovi impianti eolici. Secondo l'art. 3, lett. g), di tale delibera, la domanda di autorizzazione unica regionale deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio

comunale sul cui territorio insiste il progetto, in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione del parco eolico.

Tale delibera, sotto il profilo del procedimento delineato, è richiamata dalla successiva delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2006 n. 55, che specificamente riguarda i parchi eolici.

7.1. Tale prescrizione della Giunta regionale va, ad avviso della Sezione, letta in coerenza con l'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, secondo cui è sufficiente un'autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi, autorizzazione unica che tiene luogo di ogni altro assenso, anche ai fini urbanistico-edilizi.

Pertanto, la prescrizione della Giunta regionale non può essere intesa come fonte di un nuovo potere del Comune, di concedere in esclusiva ad un solo soggetto su tutto il territorio comunale la possibilità di realizzare un impianto energetico. Va invece intesa come modulo di semplificazione procedimentale, volto ad acquisire l'assenso del Comune, ai fini urbanistico-edilizi, in via preventiva, per semplificare i lavori della conferenza di servizi.

Pertanto sulla base della prescrizione regionale il Comune poteva e doveva vagliare la richiesta dell'interessato, relativa alla realizzazione di parco eolico, sotto il profilo urbanistico-edilizio di propria competenza, ma non poteva indire una procedura concorsuale per la selezione di un concessionario esclusivo.

Resta anche fermo il potere del Comune di adottare linee guida volte ad indicare i criteri di localizzazione degli impianti sul territorio comunale e il numero massimo di impianti realizzabili sul territorio comunale, con adeguata e congrua motivazione ancorata alle specifiche caratteristiche del territorio comunale e al concreto impatto su di esso degli impianti di produzione energetica, e segnatamente di quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili (in ordine alle competenze localizzative degli impianti, che restano in capo ai Comuni, v. Tar Umbria, 15 luglio 2007 n. 518).

7.2. In tale prospettiva, le delibere della Giunta regionale n. 832/2004 e n. 55/2006 sono legittime e non costituiscono atto presupposto degli impugnati provvedimenti comunali, sicché non c'era alcuna necessità di specifica e autonoma impugnazione (come invece eccipisce il Comune resistente).

8. In conclusione, devono essere accolti il ricorso straordinario e la connessa domanda cautelare, con annullamento degli atti impugnati.

P.Q.M.

Esprime parere per l'accoglimento del ricorso in oggetto e della connessa domanda cautelare.

IL PRESIDENTE
(Salvatore GIACCHETTI)

L'ESTENSORE
(Rosanna DE NICTOLIS)

IL SEGRETARIO
(Roberto MUSTAFÀ)